



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Al Condominio Eurotel Capo Caccia c/o Dott. Agr.
Antonello Brunu
anbrunu@pec.it
e p.c. C.F.V.A. - Servizio Ispettorato Ripartimentale di
Sassari Stazione Forestale di Alghero
sfalghero@pec.cfva.it
e p.c. 01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Sassari
e p.c. All' Azienda Speciale Parco di Porto Conte
parcodiportoconte@pec.it
e p.c. Al Comune di Alghero
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

**Oggetto: Fascia Tagliafuoco - Aree limitrofe Eurotel Capo Caccia. Comune di Alghero (SS).
Proponente: Condominio Eurotel Capo Caccia. Direttive regionali per la Valutazione
di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022.
Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i. Parere.**

In riferimento all'istanza di valutazione di incidenza ambientale presentata da codesta Società in data 11 maggio 2023 (prot. D.G.A. n. 14634 di pari data), relativa all'oggetto, facendo seguito alle note del Servizio scrivente (prot. D.G.A. n. 21753 del 17.07.2023 e prot. D.G.A. n. 22865 del 28.07.2023), con le quali è stato comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Stando a quanto riportato dal Proponente nella documentazione trasmessa, l'intervento consiste nella realizzazione di una fascia antincendio, della larghezza di 15 metri, a ridosso del fronte sud-ovest del complesso alberghiero ubicato a nord di Punta del Quadro in Comune di Alghero, nell'area di Capo Caccia, in località "Pischina Salida". Il terreno oggetto dell'intervento ricade parzialmente in un'area individuata catastalmente al Foglio 45 mappali 95, 110 (parte), 122. La fascia sarà inerbita con essenze autoctone, che dovranno essere concordate con le autorità gestionali preposte. Per la realizzazione della fascia non sono previste opere di spostamento o sbancamento terra, ma solamente una leggera lavorazione per la semina delle essenze e l'interro di un impianto d'irrigazione per il mantenimento di una cotica erbosa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Le opere ricadono, parzialmente, all'interno della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" (ITB010042) e all'interno dei confini del Parco naturale regionale di Porto Conte, e non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito per fini della conservazione della natura.

La fascia tagliafuoco, che occupa una superficie di circa 3.300 m², ricade su una superficie attualmente priva di vegetazione in quanto la stessa, come rilevato dallo stesso Proponente, occupa parzialmente un'area che, nel 2020, è stata oggetto di lavori di disboscamento operati dallo stesso Condominio Eurotel Capo Caccia, su una superficie di circa 6000 m², e consistenti nel *taglio a raso di una particella di terreno con soprassuolo a ginepro fenicio misto a pino d'Aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da fillirea a palma nana e lentisco con contestuale sradicamento e cippatura di tutto il materiale disboscato ivi comprese la quasi totalità delle relative ceppaie*.

In riferimento alla suddetta attività di disboscamento, il Comune di Alghero, con ordinanza del n. 91 del 12.03.2021 (acquisita al prot. D.G.A. n. 6607 del 15.03.2021), ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la *"riqualificazione dell'area mediante rimboschimento con una copertura arborea forestale minima dell'85%, avente le medesime caratteristiche oggettive delle aree superstiti circostanti, e nello specifico ginepro fenicio, pino d'Aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da fillirea, palma nana e lentisco, e comunque in ossequio a tutte le condizioni prescritte che risulteranno dal Provvedimento Unico"*.

Il progetto di riforestazione è stato sottoposto al procedimento di Valutazione di incidenza di competenza del Servizio scrivente, concluso con la nota (prot. D.G.A. n. 18547 del 03.08.2021) di non assoggettamento alle successive fasi del procedimento, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

A tale proposito, si deve ricordare che il suddetto intervento di riforestazione, oltre ad essere compatibile con la conservazione del sito, è stato ritenuto necessario al fine di ricostituire superfici di habitat sottratte con il disboscamento. Infatti, nella "comunicazione di accertamento opere abusive ai sensi del DPR 380/01 e L.R. 23/85" redatta dal CFVA, Stazione di Alghero, e trasmessa agli enti competenti in data 10 febbraio 2021, la vegetazione preesistente al disboscamento era stata descritta come *"soprassuolo a ginepro fenicio misto a pino d'Aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da fillirea, palma nana e lentisco"*. Tale definizione porta a ricondurre dette formazioni all'habitat dei "Matorral arborescenti di *Juniperus* spp." (codice 5210), in accordo anche con quanto riportato dal Proponente nell'analisi ambientale, dove si affermava quanto segue: *"La vegetazione presente ante-operam, microforestale a Juniperus phoenicea subsp. turbinata, si presenta con tre sub associazioni strutturalmente differenti. La sub associazione tipica è la più diffusa; la subass. anthyllidetosum barbae-jovis, caratterizzata da Anthyllis*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

barba-jovis ed Euphorbia dendroides, è esclusiva dell'area di Capo Caccia. All'interno dell'area in esame sono inoltre presenti rari esemplari di Pinus halepensis". Si precisa al riguardo che la subass. *anthyllidetosu m barbae-jovis* è un aspetto dell'associazione *Chamaeropo-Juniperetum turbinatae*, ossia della boscaglia a ginepro che rappresenta la testa della serie climacica ed edafo-xerofila lungo la fascia costiera nell'ambito territoriale considerato.

L'intervento proposto comporterebbe, pertanto, la sottrazione di superfici destinate al progetto di ripristino e di rinaturalizzazione dell'area, necessario per ristabilire l'integrità del sito, compromessa dal precedente disboscamento.

Successivamente alla trasmissione del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i., avvenuto con nota prot. D.G.A. n. 21573 del 17.07.2023 (poi corretta con nota n. 22865 del 28.07.2023), il Proponente ha inviato, per il tramite del tecnico incaricato, le proprie osservazioni (prot. D.G.A. n. 22570 del 27.07.2023). A seguito dell'analisi delle suddette osservazioni, si evidenzia quanto segue:

- l'affermazione del Proponente, secondo la quale *"la comunicazione della Regione Sardegna assume a sostegno del proprio parere negativo alcuni provvedimenti del Comune di Alghero ed il parere del Parco di Porto Corte"*, non è pienamente corretta, considerato che lo scrivente ha semplicemente "preso atto" dei pareri anzidetti;
- il Proponente sostiene che, fin dal 1996 (quindi antecedentemente all'entrata in vigore del DPR n. 357/1997), *"il Comune di Alghero ha autorizzato il gestore dell'Hotel Capo Caccia alla realizzazione e bonifica delle fasce para fuoco, poi eseguita"*, senza tuttavia trasmettere la documentazione relativa a tale autorizzazione e senza fornire alcun dato riguardo alle caratteristiche che la stessa fascia avrebbe dovuto avere, come l'esatta localizzazione e l'ampiezza. In riferimento al citato, ma non allegato, "provvedimento autorizzatorio", di cui si ignora l'attuale effettiva validità, si evidenzia che, dall'analisi delle immagini diacroniche ortofotografiche (c.f.r. portale istituzionale SardegnaMappe) è evidente, sin dalle ortofoto del 1997, una possibile fascia tagliafuoco che, tuttavia, oltre ad avere larghezza apparentemente inferiore ai 10 metri, è localizzata in posizione diametralmente opposta a quella oggetto dell'odierno esame, e cioè in direzione longitudinale rispetto alle linee di costa, e non risulta essere mai stata realizzata alcuna fascia tagliafuoco lungo il lato meridionale del complesso alberghiero, così come quella attualmente proposta;
- il Proponente cita un "parere favorevole rilasciato dal Corpo Forestale di Sassari" (non trasmesso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

unitamente alla restante documentazione) nel quale si concluderebbe che *“(...) la protezione mediante la realizzazione di una “cotica” erbosa verde, per una larghezza non superiore a 15 metri, strettamente e limitatamente all’ingombro della struttura sul lato sud-est, potrebbe essere assentita in corso dei lavori di ripristino così come disposti con ordinanza comunale”*. Il fatto che la realizzazione della fascia tagliafuoco *“potrebbe essere assentita [...] per una larghezza non superiore a 15 metri”* non significa che l’opera sia stata prescritta o ritenuta indispensabile, nelle dimensioni proposte, lasciando invece intendere che anche una larghezza inferiore sarebbe potuta essere ritenuta adeguata e che, comunque, la sua realizzazione sarebbe dovuta essere oggetto delle necessarie, preventive, valutazioni e autorizzazioni;

- il Proponente rileva che nel Piano di Gestione della ZSC si rimarca l’importanza del rischio di incendi e l’esigenza di tutelare le formazioni boschive. A tal proposito si evidenzia che lo stesso Proponente non dimostra come la fascia tagliafuoco in progetto e la relativa sottrazione di soprasuolo arboreo (che, si rammenta, è già realizzata, in assenza delle necessarie preventive valutazioni di incidenza ambientale) possa essere l’unica alternativa, o la migliore, per la tutela della vegetazione e del relativo ecosistema, così come può essere dimostrato dall’analisi diacronica sopra citata. L’intervento proposto, infatti, può essere finalizzato alla sicurezza dell’edificio, ma non appare la migliore soluzione per la conservazione della biodiversità, in quanto, ad esempio, non consente l’interruzione della propagazione del fuoco da aree boscate adiacenti ma, al limite, può esclusivamente evitare il passaggio del fuoco dall’edificio al bosco;
- il Proponente non fornisce adeguate controdeduzioni rispetto alla dichiarata "incompatibilità dell'intervento con gli obiettivi di conservazione individuati dal Piano di Gestione del sito Natura 2000...", citata nel preavviso di diniego, limitandosi a rilevare il buono stato di conservazione dell'habitat 5210 e senza rammentare che, anche in tali condizioni, deve essere garantito il mantenimento e la conservazione degli ambienti di macchia e gariga riferiti allo stesso habitat, anche al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di conservazione delle specie animali oggetto di tutela.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare quanto già anticipato nella comunicazione dei motivi ostativi (prot. D.G.A. n. 21753 del 17.07.2023 e prot. D.G.A. n. 22865 del 28.07.2023), in quanto l’attuazione dell’intervento in oggetto, così come proposto, determinerebbe una perdita di biodiversità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

rispetto a quanto previsto dal progetto di rimboschimento (peraltro redatto dalla stessa Proponente), andando a incidere in maniera significativamente negativa sull'integrità del sito e ponendosi, pertanto, in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione del sito Natura 2000 interessato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, si esprime un giudizio negativo di valutazione di incidenza per l'intervento in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglatu da :

VALENTINA GRIMALDI